

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019**

**156/2019/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLE METODOLOGIE INERENTI IL SYNCHRONOUS AREA OPERATIONAL AGREEMENT PER L'AREA SINCRONA CONTINENTAL EUROPE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/1485 (SO GL)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061<sup>a</sup> riunione del 16 aprile 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017 (di seguito: regolamento *balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 settembre 2018, 450/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 450/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2019, 8/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 8/2019/R/eel);
- il Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) predisposto dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna);
- il documento recante "*All CE TSOs' proposal for the dimensioning rules for FCR in accordance with Article 153(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation*" dell'8 agosto 2018 (di seguito: proposta per *FCR dimensioning*) inviato da Terna all'Autorità in data 20 settembre 2018, prot. Autorità n. 26366 del 21 settembre 2018 (di seguito: comunicazione 20 settembre 2018);

- il documento “*All CE TSOs’ proposal for the limits on the amount of exchange and sharing of FRR between synchronous areas in accordance with Article 176(1) and Article 177(1) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation*” dell’8 agosto 2018 (di seguito: proposta per *FRR sharing & exchanging*) inviato da Terna all’Autorità con la comunicazione 20 settembre 2018;
- il documento “*All CE TSOs. proposal for the limits on the amount of exchange and sharing of RR between synchronous areas in accordance with Article 178(1) and Article 179(1) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation*” dell’8 agosto 2018 (di seguito: proposta per *RR sharing & exchanging*) inviato da Terna all’Autorità con la comunicazione 20 settembre 2018;
- la comunicazione dell’1 aprile 2019, inviata dal referente delle Autorità di regolazione dell’area sincrona *Continental Europe*, prot. Autorità 8532 del 3 aprile 2019 (di seguito: comunicazione 1 aprile 2019).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento SO GL, i TSO di ciascuna area sincrona devono redigere un *synchronous area operational agreement* (di seguito: SAOA) recante le metodologie per il coordinamento della regolazione frequenza-potenza all’interno dell’area sincrona stessa;
- alcune delle metodologie incluse nel SAOA devono essere sottoposte all’approvazione delle competenti autorità di regolazione; in particolare ai sensi del combinato disposto degli articoli 118(1) e 6(3), lettera d), del Regolamento SO GL per l’area sincrona *Continental Europe* cui appartiene l’Italia sono elaborate entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 settembre 2017) e sottoposte all’approvazione delle autorità di regolazione dell’area stessa le seguenti proposte di metodologie:
  - i parametri nominali inerenti la qualità della frequenza nell’area sincrona (di seguito: proposta per i parametri di frequenza);
  - i criteri di dimensionamento della *frequency containment reserve* (di seguito FCR), equivalente alla riserva primaria di frequenza come definita dal Codice di rete; (di seguito: proposta di dimensionamento FCR);
  - gli eventuali requisiti addizionali per l’erogazione del servizio di riserva primaria (di seguito: proposta per le proprietà addizionali per FCR);
  - i criteri per la definizione dei limiti per lo scambio e la condivisione con le aree sincrone adiacenti della *frequency restoration reserve* (di seguito, FRR) di tipo automatico, equivalente alla riserva secondaria come definita dal Codice di rete, e di tipo manuale, assimilabile alla riserva pronta come definita dal Codice di rete (di seguito: proposta per i limiti per FRR);
  - criteri per la definizione dei limiti per lo scambio e la condivisione con le aree sincrone adiacenti della *replacement reserve* (di seguito, RR)

assimilabile alla riserva terziaria di sostituzione come definita dal Codice di rete (di seguito: proposta per i limiti per RR);

- la proposta per i parametri di frequenza è, tuttavia, a carattere volontario: i parametri di funzionamento standard sono, infatti, già definiti nell'allegato III al Regolamento SO GL e ai TSO dell'area sincrona *Continental Europe* è lasciata, ai sensi dell'articolo 127(6) del regolamento stesso, solamente la facoltà di modificare, qualora ritenuto opportuno, i parametri relativi all'*alert state trigger time* (intervallo di tempo dopo il quale una perturbazione di frequenza superiore ai 100 mHz induce il passaggio nello stato di allerta) e alla durata massima (in minuti) su base annua in cui è tollerabile un funzionamento del sistema al di fuori dei parametri normali di frequenza (50 Hz +/- 50 mHz);
- la proposta per le proprietà aggiuntive per FCR è anch'essa a carattere volontario: i TSO, infatti, hanno il diritto, ma non l'obbligo, di definire dette proprietà ai sensi dell'articolo 154(2) del regolamento SO GL;
- l'articolo 6(7) del regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(8) del regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* hanno approvato ad agosto 2018 la proposta di dimensionamento FCR, la proposta per i limiti per FRR e la proposta per i limiti per RR; non hanno invece predisposto la proposta per i parametri di frequenza e la proposta per le proprietà aggiuntive per FCR;
- la proposta di dimensionamento FCR, la proposta per i limiti per FRR e la proposta per i limiti per RR sono state trasmesse da Terna all'Autorità con la comunicazione 20 settembre 2018;
- le proposte di cui al precedente punto prevedono:
  - il dimensionamento della FCR sulla base dell'incidente rilevante di 3000 MW in linea con la prassi attualmente in essere; non è previsto l'utilizzo di un approccio probabilistico che tenga conto della volatilità del carico e della produzione rinnovabile nonché del potenziale contributo della *demand response*;
  - la possibilità per l'area sincrona *Continental Europe* di approvvigionare FRR e RR da altre aree sincrone adiacenti: in tale caso, tuttavia, in linea con le prassi attualmente in essere, almeno il 50% della riserva deve comunque essere approvvigionato all'interno di ciascuno degli *LFC block* in cui è suddivisa l'area sincrona ai sensi di quanto previsto dalla proposta

- approvata dalle autorità di regolazione e ratificata dall'Autorità con la deliberazione 450/2018/R/eel;
- la possibilità per l'area sincrona *Continental Europe* di condividere FRR e RR con le aree sincrone adiacenti: in tal caso è possibile ridurre l'ammontare della riserva da approvvigionare in ciascun *LFC Block* nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 157(2), lettere j) e k) e dall'articolo 160(4-5) del Regolamento SO GL;
  - la data di ricevimento delle proposte suddette da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 6(7) del Regolamento SO GL, è il 2 ottobre 2018;
  - il 31 marzo 2019, tramite votazione elettronica, le Autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* hanno manifestato la volontà unanime di approvare la proposta di dimensionamento FCR, la proposta per i limiti per FRR e la proposta per i limiti per RR, conseguentemente escludendo il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(8) del regolamento SO GL; in tale sede le sopracitate Autorità di regolazione hanno altresì ritenuto opportuno:
    - raccomandare ai TSO dell'area sincrona di condurre opportuni studi finalizzati a valutare per il futuro un approccio probabilistico per il dimensionamento della FCR;
    - chiarire che la proposta per i limiti per FRR e la proposta per i limiti per RR sono approvate nonostante non riportino una specifica metodologia per la determinazione dei siffatti limiti come esplicitamente previsto dagli articoli 176(1) e 178(1) del Regolamento SO GL; esse sono da considerarsi, tuttavia, valide solamente per un periodo transitorio, nelle more della attuazione effettiva del processo di scambio e condivisione delle riserve fra aree sincrone (per il momento il solo *implementation framework* per lo scambio di RR è stato approvato ai sensi del Regolamento *balancing*, come ratificato dall'Autorità con la deliberazione 8/2019/R/eel) e della conclusione da parte dei TSO di appositi studi sul comportamento dinamico del sistema elettrico interconnesso;
    - richiedere ai TSO di predisporre le metodologie per la determinazione dei limiti per lo scambio e la condivisione di FRR e RR entro 4 mesi dall'approvazione dell'*implementation framework* per le piattaforme per lo scambio di FRR automatica e manuale ai sensi del Regolamento *balancing*;
  - con la comunicazione 1 aprile 2019 il referente delle Autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* ha trasmesso alle parti interessate l'esito della votazione elettronica di cui al precedente punto.

**RITENUTO CHE:**

- l'utilizzo di un approccio probabilistico per il dimensionamento della FCR costituisca un passaggio fondamentale per l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in un futuro caratterizzato da una penetrazione sempre più estesa della

generazione diffusa a fonti rinnovabili; sia, pertanto, opportuno raccomandare ai TSO dell'area sincrona *Continental Europe* di condurre appositi studi in tal senso;

- per il momento si possa comunque continuare a dimensionare la FCR dell'area sincrona *Continental Europe* sulla base del solo incidente rilevante pari a 3000 MW, in continuità con la prassi attualmente in essere e coerentemente con quanto previsto al riguardo dall'articolo 153(2) del Regolamento SO GL; fino ad ora, infatti, questo criterio di dimensionamento ha garantito l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico interconnesso dell'area stessa;
- la predisposizione di apposite metodologie per i limiti per lo scambio e la condivisione di FRR e RR con le aree sincrone adiacenti non possa prescindere dalle modalità effettive di funzionamento del processo di scambio e condivisione stesso che, per il momento, non è ancora stato implementato per l'area sincrona *Continental Europe*; sia, pertanto, opportuno approvare i limiti per lo scambio proposti dai TSO in linea con le prassi attualmente in essere, rinviando la predisposizione di tali metodologie a valle della definizione di tutti i criteri per lo scambio di FRR e RR ai sensi del Regolamento *balancing*;
- la mancata predisposizione da parte dei TSO dell'area sincrona *Continental Europe* di una apposita proposta per i parametri di frequenza equivalga alla decisione degli stessi di TSO di utilizzare i parametri standard all'uopo previsti dall'allegato III al Regolamento SO GL; sia pertanto opportuno ratificare l'utilizzo di tali parametri

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di dimensionamento FCR, la proposta per i limiti per FRR e la proposta per i limiti per RR, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati A, B, C);
2. di ratificare l'utilizzo dei parametri standard per la frequenza di cui all'allegato III del Regolamento SO GL, in assenza di una specifica proposta alternativa da parte dei TSO dell'area sincrona *Continental Europe*;
3. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la proposta di dimensionamento FCR, la proposta per i limiti per FRR e la proposta per i limiti per RR;
4. di confermare le raccomandazioni concordate dalle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* in sede di approvazione della proposta di dimensionamento FCR, della proposta per i limiti per FRR e della proposta per i limiti per RR, come evidenziate nelle premesse di questo provvedimento, invitando Terna a provvedere alla loro implementazione in collaborazione con gli altri gestori di rete dell'area sincrona;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*